



PROVINCIA DI PIACENZA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO
DELLA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni regionali, ha quale oggetto l'organizzazione ed il coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.) che svolgono attività di vigilanza in materia faunistico-venatoria.
2. La Provincia di Piacenza riconosce l'attività delle G.G.V.; promuove la valorizzazione delle forme di volontariato ed esercita il coordinamento dell'organizzazione delle attività nell'ambito della normativa di riferimento.
3. Nell'ambito della vigilanza venatoria volontaria l'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) è inoltre disciplinata dalla legge regionale istitutiva del servizio, dalle direttive attuative e da apposita convenzione con i raggruppamenti provinciali.
4. Le G.G.V. concorrono alla protezione del patrimonio faunistico, promuovono la conoscenza della normativa vigente e provvedono, ove occorra, all'accertamento delle violazioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle G.G.V. che operano nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

ART 3 - ORGANIZZAZIONE

1. La Provincia, per le funzioni di vigilanza, affida il coordinamento delle G.G.V. al Comandante del Corpo di Polizia provinciale o ad un suo delegato, individuato con specifica disposizione fra il personale assegnato al Corpo.
2. Nei casi di strutturazione del Corpo di Polizia provinciale in Nuclei operativi, la delega di cui al comma 1 può essere riconosciuta dal Comandante al Responsabile del Nucleo competente alla tutela faunistica ovvero ai diversi responsabili di zona in caso di suddivisione territoriale del servizio di vigilanza.

ART. 4 - REGISTRO

1. Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito un apposito “*Registro delle Guardie Volontarie Venatorie*” nel quale, per ogni G.G.V., vengono annotati:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) gli estremi del decreto di nomina;
 - c) l’Associazione e/o il Raggruppamento di appartenenza;
 - d) i titoli ed i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
 - e) il numero dei servizi prestati e le ore ad essi dedicate;
 - f) il numero della “tessera di riconoscimento”
 - g) le violazioni al presente Regolamento commesse durante l’espletamento dell’attività di vigilanza e le sanzioni ricevute;
 - h) le violazioni in materia faunistico-venatoria commesse e le sanzioni ricevute.
2. Nel Registro possono essere inserite eventuali ulteriori informazioni utili al coordinamento delle G.G.V.
3. Il Registro viene tenuto costantemente aggiornato, anche mediante lo scambio di informazioni con le Associazioni ed i Raggruppamenti a cui le G.G.V. appartengono.
4. Il Registro può essere di tipo cartaceo o, in alternativa, di tipo informatico. Nel secondo caso deve esserne originata copia, da conservare presso il Comando di Polizia provinciale, ogni qual volta si procede al suo aggiornamento.
5. La tenuta del Registro può essere affidata al personale amministrativo assegnato al Corpo di Polizia provinciale.
6. Ogni G.G.V. che intende svolgere la vigilanza venatoria sul territorio provinciale deve risultare iscritta ad un’Associazione o ad un Raggruppamento.

ART. 5 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. La Provincia fornisce ad ogni G.G.V. una tessera di riconoscimento, la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina.
2. La tessera di riconoscimento riporta il numero d’iscrizione al Registro, una foto tessera, i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e gli estremi del decreto di nomina.
3. Tale tessera va obbligatoriamente portata al seguito durante i servizi.

ART. 6 - CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza faunistico-venatoria il Comandante del Corpo di Polizia provinciale stipula apposita convenzione, anche pluriennale, con ciascuna delle Associazioni o dei Raggruppamenti, allo scopo di:
 - a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia faunistico-venatoria;
 - b) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e faunistici;
 - c) promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;
 - d) definire un'omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle G.G.V. appartenenti ad Associazioni o Raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - e) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle G.G.V.
2. La stipula della convenzione è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria.
3. Compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio provinciale, le convenzioni possono prevedere il rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per la vigilanza venatoria o comunque rilevabili dalle relazioni mensili sull'attività di vigilanza faunistico-venatoria effettivamente svolta.
4. Condizione inderogabile per la firma della convenzione è la previa stipula da parte delle Associazioni e dei Raggruppamenti di apposita copertura assicurativa per i propri associati G.G.V.
5. La convenzione può essere stipulata esclusivamente con:
 - a) Associazioni iscritte nel "Registro provinciale dell'associazionismo";
 - b) Associazioni iscritte nel "Registro provinciale del volontariato";
 - c) Sezioni provinciali, attive sul territorio, di Associazioni Nazionali.

Per quanto attiene i Raggruppamenti di vigilanza ecologica volontaria, l'agibilità a sottoscrivere la convenzione resta regolata dalla legge istitutiva del servizio (L.R. 23 del 3/7/1989) e dalle direttive attuative.

6. Le convenzioni eventualmente già in essere tra la Provincia ed i Raggruppamenti G.E.V. dovranno essere integrate per lo svolgimento delle attività di vigilanza volontaria venatoria.

ART. 7 - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLE GUARDIE

1. Ogni Associazione e ogni Raggruppamento provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo per la vigilanza venatoria, incaricato di:

- a) tenere i contatti con il Comandante del Corpo di Polizia provinciale;
- b) trasmettere al Comandante del Corpo di Polizia provinciale, entro la fine del mese precedente a quello interessato, il calendario preventivo mensile delle attività di vigilanza, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività;
- c) trasmettere al Comandante del Corpo di Polizia provinciale, entro la fine del mese successivo a quello interessato, il "Rapporto giornaliero" redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione sull'attività svolta. In alternativa alla trasmissione dei singoli rapporti giornalieri, al fine di razionalizzare il passaggio delle informazioni, il Responsabile organizzativo, previo accordo con il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, trasmette entro la stessa data idoneo prospetto riepilogativo contenente le notizie essenziali dei servizi svolti (data, orario, località, ambito, abbinamento pattuglia, numero dei controlli, verbali elevati, Km percorsi, note operative, etc.) trattenendo presso la propria sede i rapporti giornalieri dei quali, il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, potrà in qualsiasi momento prendere visione o estrarre copia;
- d) comunicare al Comandante del Corpo di Polizia provinciale in forma scritta, anche via e-mail, fax o sms, e fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi, l'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza programmata, con almeno un (1) giorno di anticipo.
- e) sottoporre al Comandante del Corpo di Polizia provinciale, con le stesse modalità e nei medesimi tempi di cui alla lett. d), nuove disponibilità rispetto a quelle previste dal calendario preventivo mensile. Nel suddetto caso il Comandante del Corpo di Polizia provinciale esprimerà parere vincolante.

ART. 8 - PIANO ANNUALE DI ATTIVITA'

1. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale e un delegato di ognuna delle Associazioni o dei Raggruppamenti che hanno firmato le convenzioni, predispongono, entro il mese di febbraio di ogni anno, un Piano Annuale di Attività nel quale sono individuate le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale si rapporta con i Responsabili organizzativi nominati dalle Associazioni e dai Raggruppamenti al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, al Piano annuale di cui al comma precedente.
3. Nella stesura del Piano Annuale sarà sempre considerata la necessità, in capo alle Associazioni ed ai Raggruppamenti, di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.
4. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal primo comma, il Piano Annuale di Attività sarà predisposto entro un mese dalla stipula delle convenzioni.

ART. 9 - RILASCIO DEL TITOLO E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Le Associazioni, al fine del rilascio ai propri associati del titolo di G.G.V. devono inoltrare alla Provincia - Comando del Corpo di Polizia provinciale - apposita domanda allegando la documentazione richiesta.
2. Il soggetto per il quale viene richiesto da parte dell'Associazione cui è iscritto il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) aver adempiuto o essere esente, in vigore della precedente legislazione, dagli obblighi di leva;
 - d) aver conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - f) essere persona di buona condotta morale;
 - g) essere munito di carta d'identità in corso di validità;
 - h) possedere idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata da un medico del S.S.N. o mediante autocertificazione dei singoli volontari.
3. Il Comando istruisce la richiesta e provvede al rilascio del titolo entro i successivi 30 giorni. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.
4. Per la nomina a G.E.V. il Raggruppamento provvede alla ricezione delle domande ed al successivo inoltro alla Prefettura consegnando copia del decreto all'Ufficio competente per l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 4.
5. Il decreto di nomina a G.G.V. ha validità biennale come stabilito dalla normativa vigente.

ART. 10 - RINNOVO

1. Le Associazioni che intendono ottenere il rinnovo del titolo per i propri associati, devono presentare apposita domanda alla Provincia - Comando del Corpo di Polizia provinciale - allegando la documentazione richiesta.
2. La domanda di rinnovo della nomina a Guardia giurata deve essere presentata dall'Associazione al Comando, di norma, almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

3. Il Comando istruisce la richiesta e provvede al rilascio del titolo entro i successivi 30 giorni. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.
4. L'atto di rinnovo stabilisce la durata di validità del titolo che non può essere superiore a 24 mesi.
5. Per quanto riguarda le G.G.V. appartenenti ai Raggruppamenti provinciali GEV, la procedura rimane in capo ai singoli Raggruppamenti che, ad avvenuto rinnovo del decreto da parte della Prefettura, procederanno a consegnarne copia all'Ufficio provinciale competente per l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 4.

ART. 11 - RAPPORTO GIURIDICO

1. Le G.G.V. esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente regolamento o da norme specifiche.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'attività di vigilanza è svolta esclusivamente in pattuglia composta, di norma, da almeno due (2) G.G.V.
2. Il servizio di vigilanza deve essere svolto esclusivamente nella zona concordata salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal proprio Responsabile organizzativo, che provvederà ad informare il Comandante del Corpo di Polizia provinciale.
3. Ogni pattuglia, al termine di ogni singolo servizio, compila un "Rapporto giornaliero" da consegnare al Responsabile organizzativo, in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute.
4. Ogni G.G.V. è dotata di un blocchetto verbali che deve obbligatoriamente essere portato al seguito durante i servizi.
5. Ogni G.G.V. appartenente alle Associazioni venatorie, per poter richiedere il rinnovo del decreto, deve garantire almeno 50 ore annue di vigilanza faunistico-venatoria e/o attività di gestione faunistica. Delle suddette ore almeno la metà (25 ore annue) deve essere effettuata nel periodo di esercizio dell'attività venatoria, così come definito dal Calendario Venatorio Provinciale, e finalizzata alla vigilanza faunistico-venatoria.
6. Ogni G.G.V. appartenente ai Raggruppamenti di vigilanza ecologica volontaria, al fine di confermare nell'atto di nomina il potere di accertamento in materia venatoria, come previsto dalla D.G.R. n. 2291 del 22/12/2008 "*Quinta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989 n. 23 Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*", deve garantire almeno 25 ore annue di vigilanza faunistico-venatoria nel periodo di esercizio dell'attività venatoria, così come definito dal Calendario Venatorio Provinciale.

7. Fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 25 ore di servizio annuo di vigilanza nel periodo di esercizio dell'attività venatoria, è consentito alle G.G.V. appartenenti alle Associazioni di compensare, nel biennio di validità del decreto, le ore eventualmente mancanti al raggiungimento del limite di cui al precedente comma 5.
8. E' consentito alle G.G.V. appartenenti ai Raggruppamenti GEV di compensare, nel biennio di validità del decreto, le ore eventualmente mancanti al raggiungimento del limite di cui al precedente comma 6.
9. Ai fini della regolare tenuta del Registro di cui all'art. 4 nel conteggio dei servizi si tiene conto complessivamente delle ore prestate nell'attività di vigilanza e di quelle comunque prestate per attività di gestione faunistica, quest'ultime opportunamente documentate nell'ambito di una relazione annuale consuntiva a firma del Dirigente provinciale competente in materia faunistica.
10. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, al termine del periodo previsto dai meccanismi compensativi di cui ai commi 7 e 8, è sanzionato ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. b), seconda alinea del presente Regolamento con la revoca dell'atto di nomina a guardia venatoria volontaria.

ART. 13 - DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE G.G.V.

1. Ogni G.G.V. è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali e dal presente Regolamento provinciale. E' inoltre tenuta ad osservare le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo di Polizia provinciale, direttamente o per il tramite del Responsabile Organizzativo.
2. Ogni G.G.V. nell'espletamento del servizio deve:
 - a) partecipare, escluso i casi di forza maggiore documentati, ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
 - b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti;
 - c) mantenere un comportamento "super partes" corretto ed obiettivo in ogni circostanza;
 - d) osservare strettamente la riservatezza dei terzi.
 - e) indossare un vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale ed altre ed essere munito di contrassegno di identificazione rimovibile sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria - Prov. di Piacenza";
 - f) qualificarsi sempre sia verbalmente, sia mediante l'esibizione del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5;
 - g) redigere con cura, quando ne ricorrano le circostanze, i processi verbali sul luogo e nell'immediatezza del fatto, in presenza dell'interessato cui va rilasciata copia;

qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la G.G.V. deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;

- h) garantire l'inoltro immediato dei verbali di cui sopra, tramite l'Associazione o il Raggruppamento, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi di legge ed al Comandante del Corpo di Polizia provinciale;
 - i) segnalare al Comandante del Corpo di Polizia provinciale ogni informazione raccolta, utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;
3. Nello svolgimento dei propri compiti la G.G.V. non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi.
 4. E' fatto divieto alla G.G.V. che, al di fuori del servizio di vigilanza, eserciti, come privato cittadino, attività venatoria o piscatoria o di ricerca e raccolta di prodotti del sottobosco, di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come G.G.V. e quindi come Pubblico Ufficiale.

ART. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Ogni G.G.V. è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.
2. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, nei confronti della G.G.V. che si renda responsabile di violazioni del presente Regolamento durante l'espletamento dell'attività di vigilanza venatoria, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, procede:
 - a) al richiamo scritto, per la prima violazione;
 - b) alla sospensione dall'attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alla seconda violazione;
 - c) alla revoca dell'atto di nomina ed al ritiro della "tessera di riconoscimento" di cui all'art. 5 in caso di reiterata violazione.
3. Ispirandosi ai principi di gradualità ed adeguatezza della sanzione il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, dispone:
 - a) la sospensione dall'attività (per un periodo massimo di 6 mesi) in caso di accertata violazione alle norme di tipo amministrativo in materia venatoria;
 - b) la revoca dell'atto di nomina (limitatamente all'esercizio dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria) per :
 - sentenza penale di condanna passata in giudicato, in materia venatoria;

- persistente accertata inattività, consistente nella mancata effettuazione dei servizi minimi di cui all'art. 12, commi 5 e 6 del presente Regolamento in assenza di giustificato motivo;
 - la perdita di almeno uno dei necessari requisiti di idoneità;
 - cessazione del rapporto associativo qualora l'Associazione o il Raggruppamento cui aderisce la G.G.V. presenti idonea documentazione dimostrativa.
4. Il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito al fine di offrire la possibilità alla G.G.V. di presentare, entro i successivi 10 giorni, giustificazioni scritte.
 5. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è possibile presentare appello secondo la normativa vigente.

ART. 15 - COMMISSIONE

1. Al fine di coadiuvare il Comandante del Corpo di Polizia provinciale nelle procedure sanzionatorie di cui all'art. 14 è costituita una Commissione, che opera a titolo gratuito, composta da:
 - a) Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale o suo delegato;
 - b) Il Dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia faunistica o suo delegato;
 - c) Il Dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia Giuridico - Amministrativa o suo delegato;
 - d) Il Presidente dell'Associazione o del Raggruppamento a cui appartiene la G.G.V. o suo delegato.
2. La Commissione esamina e valuta la documentazione, presentata dalla G.G.V., oggetto del procedimento sanzionatorio. Qualora lo ritenga necessario e/o opportuno il Comandante del Corpo di Polizia provinciale, sentita la Commissione, può convocare l'interessato per un contraddittorio.
3. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla:
 - notificazione della contestazione di addebito, in assenza di contraddittorio e/o giustificazioni scritte;
 - data di chiusura del verbale di contraddittorio ovvero dalla data in cui risultano pervenute all'Amministrazione le eventuali giustificazioni scritte.

In caso contrario il procedimento è archiviato.

4. A seguito dei provvedimenti sanzionatori adottati, il Comandante del Corpo di Polizia provinciale procede ad informare:
 - a) l'Associazione e/o il Raggruppamento di appartenenza della G.G.V. ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - b) la Prefettura e la Questura;
 - c) l'operatore competente all'aggiornamento del Registro delle Guardie Volontarie Venatorie.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente "*REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA FAUNISTICO VENATORIA VOLONTARIA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA*" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 101 del 22/07/2002.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al verificarsi delle condizioni di esecutività ed efficacia del provvedimento di approvazione.



Provincia di Piacenza

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.

Affari generali

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 124 del 17/12/2010

**Settore Energia, gestione attività estrattive, tutela ambientale e faunistica.
Protezione civile. Polizia Provinciale**

Proposta n. 1412/2010

**Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA
VENATORIA. APPROVAZIONE**

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 22/12/2010

Sottoscritta
per la Dirigente del Settore DOTT.SSA
PEVERI ORIELLA
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
Affari generali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Delibera di Consiglio N. 124 del 17/12/2010

**Settore Energia, gestione attività estrattive, tutela ambientale e faunistica.
Protezione civile. Polizia Provinciale**

Proposta n. 1412/2010

**Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA
VENATORIA. APPROVAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000
N. 267.

Piacenza li, 07/01/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Settore

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale